

PROCEDURA PER LA SEGNALEZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ (WHISTLEBLOWING)**Approvato con Delibera n. 121 del 20 settembre 2023****Sommario**

1	PREMESSE.....	2
2	SCOPO E FINALITÀ DELLA PROCEDURA.....	2
3	DESTINATARI	3
4	ATTORI COINVOLTI.....	3
5	LA SEGNALEZIONE	4
5.1	<i>Oggetto della Segnalazione</i>	<i>4</i>
5.2	<i>Segnalazioni vietate.....</i>	<i>5</i>
5.3	<i>Forma e contenuti minimi delle Segnalazioni.....</i>	<i>5</i>
5.4	<i>Modalità di inoltro della Segnalazione</i>	<i>6</i>
5.5	<i>Tutela del dipendente che effettua una Segnalazione</i>	<i>7</i>
5.6	<i>Tutela del Segnalato</i>	<i>8</i>
5.7	<i>Trattamento dei dati personali.....</i>	<i>8</i>
6	MODALITÀ OPERATIVE	9
6.1	<i>Fase 1: Invio di una Segnalazione e relativa registrazione</i>	<i>9</i>
6.2	<i>Fase 2: Valutazione dell'ammissibilità della Segnalazione.....</i>	<i>9</i>
6.3	<i>Fase 3: Valutazione della fondatezza della Segnalazione</i>	<i>10</i>
6.4	<i>Fase 4: Condivisione delle risultanze</i>	<i>11</i>
6.5	<i>Tenuta dei dati contenuti nella Segnalazione.....</i>	<i>11</i>
7	DISCLOSURE DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALEANTE	12

1 PREMESSE

Il sistema whistleblowing è una misura che mira a prevenire l'insorgere di fenomeni corruttivi, contribuendo a far emergere situazioni che pregiudicano la buona amministrazione e l'interesse pubblico collettivo.

Il whistleblowing permette al dipendente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo (nel seguito anche soltanto "OPI Arezzo") di segnalare (in forma anonima o riservata) informazioni riguardo ad un fatto, una condotta illecita o irregolare successa, percepita (o al rischio della stessa), nelle modalità nel seguito indicate affinché gli organi deputati possano agire ed intervenire efficacemente al riguardo.

Chi segnala, anche in forma anonima, fatti di corruzione rilevati durante l'attività lavorativa manifesta un coinvolgimento eticamente corretto e una impostazione culturale che contribuisce a prevenire fenomeni corruttivi.

Il servizio garantisce la tutela della riservatezza e l'anonimato nel rispetto della legge.

OPI Arezzo ha conformato la propria attività al rispetto dei principi di legalità, correttezza e prevenzione della corruzione ai sensi della L.190/2012 e successive modifiche e integrazioni, nominando un proprio Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), adottando delle Misure integrative di cui alla PARTE anticorruzione del P.I.A.O. volte a prevenire fenomeni corruttivi ed un codice etico e di comportamento, con ciò palesando la propria estraneità a politiche o comportamenti scorretti o illeciti.

Tra gli strumenti finalizzati alla prevenzione di fenomeni corruttivi, il RPCT, in ottemperanza alle prescrizioni normative e alla luce delle Linee Guida dell'ANAC, ha previsto l'adozione di una specifica "Procedura" per la gestione delle segnalazioni di violazioni, aventi ad oggetto il sospetto di eventuali condotte illecite.

2 SCOPO E FINALITA' DELLA PROCEDURA

Con la presente procedura si vogliono fornire chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni di violazioni.

A tal fine, la presente Procedura:

- definisce l'ambito di applicazione del documento e del processo di Segnalazione;
- identifica i soggetti che possono effettuare Segnalazioni;
- circoscrive il perimetro delle condotte, avvenimenti o azioni che possono essere oggetto di Segnalazione;
- identifica i canali attraverso cui effettuare la Segnalazione;
- identifica e prescrive i principi e le regole generali che governano il processo di Segnalazione, nonché le conseguenze di eventuali abusi nell'utilizzo dei canali istituiti;

- definisce il processo di gestione della Segnalazione nelle sue varie fasi, identificando ruoli, responsabilità, modalità operative e strumenti utilizzati.

Il sistema di whistleblowing, così definito, è previsto da:

- Legge 190/2012 in materia di “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”
- D.lgs. 165/2001 relativo a “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
- D.lgs. 231/2001 in materia di “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”
- D.lgs. 24/2023 in materia di “Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
- L. 179/2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”
- Piano Nazionale Anticorruzione
- Misure per la prevenzione della corruzione ex L. 190/2012
- Linee Guida ANAC in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi del d.lgs.165/2001 (c.d. *whistleblowing*).

3 DESTINATARI

I “Destinatari” della presente procedura sono tutti i titolari di una carica (di qualsiasi tipo e forma), dipendenti, collaboratori di OPI AREZZO nonché gli appaltatori, i fornitori e i consulenti che ad ogni modo si relazionano con la stessa.

Si specifica che, per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che hanno un obbligo di denuncia (artt. 331, 361 e 362 c.p.p.), la segnalazione effettuata in accordo con la presente procedura non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all’Autorità giudiziaria. Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci il reato all’Autorità giudiziaria e poi venga discriminato, potrà beneficiare delle tutele dalle misure ritorsive alla luce delle disposizioni dell’art. 54bis del d.lgs. 165/2001.

4 ATTORI COINVOLTI

Il Segnalante

È il Destinatario della Procedura che effettua la Segnalazione:

(a titolo meramente esemplificativo: dipendenti, collaboratori, appaltatori, fornitori e consulenti, prestatori d’opera, tirocinanti, candidati, ex dipendenti dell’OPI Arezzo)

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (nel seguito "RPCT")	È il Responsabile nominato con Delibera del Consiglio Direttivo incaricato della predisposizione e della verifica dell'attuazione delle Misure Integrative anticorruzione. È il soggetto "Responsabile Designato" per gestire le segnalazioni di violazioni.
---	--

5 LA SEGNALEAZIONE

La Segnalazione deve essere fatta in buona fede e non deve essere fondata su meri sospetti o voci, deve essere il più possibile circostanziata e offrire il maggior numero di elementi per consentire all'OPI AREZZO di effettuare le dovute verifiche ed attività istruttorie. Considerato lo spirito della norma – che è quello di incentivare la collaborazione più ampia finalizzata all'emersione di fenomeni corruttivi – non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi. È sufficiente che il Segnalante, in base alle proprie conoscenze, ritenga ragionevolmente che una irregolarità o un fatto illecito si sia verificato. Può altresì formare oggetto di Segnalazione un'attività illecita intrapresa, ma non ancora perfezionata, in presenza di elementi precisi e concordanti. La tutela del segnalante viene garantita soltanto se la Segnalazione è fatta in buona fede e non presenti il profilo di un atto pretestuoso finalizzato alla calunnia e alla diffamazione (si veda a riguardo il par. 5.2).

5.1 Oggetto della Segnalazione

I Destinatari della presente procedura possono segnalare:

- condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro;
- comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice di Comportamento, delle misure adottate dal OPI nel P.I.A.O.;
- condotte illecite, presunte o effettive, e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Al fine di agevolare l'identificazione dei fatti che possono essere oggetto di Segnalazione, si riporta di seguito un elenco a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo di condotte/comportamenti rilevanti:

- corruzione attiva e/o passiva e cattiva amministrazione, abuso o eccesso di potere
- reiterato mancato rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi
- irregolarità amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali o nella formazione del bilancio d'esercizio
- violazione di norme in materie ambientali, di sicurezza sul lavoro e di controlli
- assunzioni non trasparenti
- comportamenti volti ad ostacolare le attività di controllo delle Autorità di Vigilanza (ad es. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti) o promessa o dazione di denaro, beni o servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori o clienti
- azioni suscettibili di creare un danno all'immagine istituzionale dell'Ente.

5.2 Segnalazioni vietate

Il *whistleblowing* **non riguarda doglianze, rivendicazioni o istanze di carattere personale** del segnalante, o i rapporti con il superiore gerarchico/colleghi.

Le Segnalazioni non devono assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti. È vietato in particolare:

- il ricorso a espressioni ingiuriose
- l'invio di Segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose
- l'invio di Segnalazioni che attengono esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività lavorativa e/o professionale del soggetto segnalato;
- l'invio di Segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite a orientamenti sessuali, religiosi, politici o all'origine razziale o etnica del soggetto segnalato;
- l'invio di Segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il soggetto segnalato.

Si precisa, inoltre, che è vietato e sanzionabile l'invio di Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave ovvero ritenibili palesemente infondate. Si specifica che, nei casi di invio di Segnalazioni vietate, la riservatezza dell'identità del Segnalante, nonché le altre misure di tutela del Segnalante previste dalla legge, potrebbero non essere garantite, poiché tali segnalazioni potrebbero dar luogo a responsabilità civile e/o penale a carico del Segnalante. Inoltre, la riservatezza del Segnalante non è garantita quando:

- vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- stata accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale del Segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione o la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

5.3 Forma e contenuti minimi delle Segnalazioni

Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al RPCT di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine la segnalazione dovrebbe avere i seguenti requisiti essenziali:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione (**Segnalante**), con indicazione della posizione o funzione svolta, salvo che la Segnalazione non sia stata fatta in forma anonima;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione nonché se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti, facendo emergere, laddove possibile l'interesse generale all'integrità del OPI (**Oggetto**);
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i (organi sociali, dipendenti,

dirigenti, collaboratori esterni del OPI, o soggetti terzi con i quali il OPI opera o intrattiene relazioni commerciali o di business) che ha/hanno posto/i in esserei fatti segnalati (**Segnalato e altri soggetti coinvolti**);

Inoltre, il Segnalante potrà indicare i seguenti ulteriori elementi:

- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali interessi privati collegati alla Segnalazione.
- Il Segnalante potrà allegare eventuale documentazione utile a meglio circostanziare la Segnalazione.

La Segnalazione non dovrà contenere dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona (di seguito "Categorie particolari di dati"), salvo i casi in cui ciò sia inevitabile e necessario ai fini della Segnalazione stessa.

Nel caso in cui il Titolare raccolga dal Segnalante Categorie particolari di dati che riguardano quest'ultimo, il Titolare le tratterà a fronte del consenso all'uopo prestato dal Segnalante.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, purché recapitate tramite le modalità previste dal presente protocollo, verranno prese in considerazione ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (esempio indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

5.4 Modalità di inoltro della Segnalazione

OPI AREZZO mette a disposizione dei Destinatari un apposito modello per la segnalazione. Il modello è reperibile sul sito internet dell'Ente nella sezione dedicata del sito istituzionale OPI Arezzo, nella pagina Whistleblowing cliccabile nella homepage del sito www.opiarezzo.it, dove è presente anche la presente Procedura.

Tutte le Segnalazioni sono ricevute dal RPCT di OPI AREZZO.

Le Segnalazioni descritte al precedente par. 5.1 devono essere effettuate attraverso le seguenti modalità:

- a. a mezzo e-mail indirizzata al RPCT all'indirizzo di posta elettronica (massimiliano.nocentini@cert.ordine-opi.it)*
- b. a mezzo di posta riservata cartacea "All'attenzione del Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - riservata/personale", indirizzata a Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo – Via Marco Perennio n. 24/B*
- c. divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone)*
- d. denuncia all'autorità giudiziaria o contabile*

Non saranno prese in considerazione le comunicazioni verbali e/o telefoniche e comunque quelle non formalizzate nei modi e nei contenuti indicati nella presente procedura. In particolare, non saranno prese in considerazione le segnalazioni effettuate senza l'utilizzo "Modulo di segnalazione di condotte illecite". Il Segnalante, pur nel pieno rispetto degli obblighi di riservatezza, sarà informato in merito all'esito della Segnalazione effettuata ed eventualmente delle relative azioni intraprese.

Si specifica che qualora siano poste in essere misure ritorsive, oltre all'applicazione del sistema disciplinare, Il OPI potrà anche comunicare l'adozione di queste agli enti ispettivi competenti (Ispettorato Lavoro, Anac).

5.5 Tutela dei soggetti che effettuano una Segnalazione

OPI AREZZO garantisce la tutela e la protezione contro ogni forma di discriminazione che potrebbe derivare direttamente e indirettamente dalla segnalazione di illecito. Il divieto di rilevare l'identità del Segnalante è da riferirsi anche a tutti gli elementi della Segnalazione che, anche indirettamente, possono consentire l'identificazione del Segnalante: se per ragioni istruttorie, altri soggetti saranno messi a conoscenza della Segnalazione, il RPCT provvederà all'oscuramento di tutti i dati. Il segnalante può scegliere se riportare un sospetto all'interno di OPI AREZZO.

o direttamente all'autorità di vigilanza competente. Se non accade nulla in risposta a tale segnalazione, o se il segnalante ha motivo di ritenere che sia nell'interesse pubblico, può rivolgersi direttamente ai media. I segnalanti saranno protetti in entrambi i casi. L'identità del Segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, nemmeno nel corso di un procedimento disciplinare avviato nei confronti del Segnalato, a meno che il contenuto dell'informazione non sia indispensabile per la contestazione dell'illecito. Nella sola ipotesi in cui la contestazione che ha dato origine al procedimento disciplinare si basi unicamente sulla segnalazione del Segnalante, colui che è sottoposto al procedimento disciplinare può accedere al nominativo del Segnalante, anche in assenza del suo consenso, ma solo se ciò sia assolutamente indispensabile per la propria difesa. La

Segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge n.241/1990. Eventuali comportamenti in violazione delle misure di tutela del Segnalante, nonché l'adozione di misure discriminatorie, ritorsive o sleali nei confronti dello stesso, potrà dare origine a procedimenti disciplinari nei confronti del responsabile. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti del Segnalante deve essere comunicata all'ANAC.

5.6 Tutela del Segnalato

Al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli, anche solo di carattere reputazionale, all'interno del contesto lavorativo, la tutela riservata al Segnalante, di cui al paragrafo 5.5, va accordata anche al Segnalato, avendo particolare riguardo nella fase di inoltro della Segnalazione a terzi. La tutela del Segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato sospettato di essere responsabile della violazione.

5.7 Trattamento dei dati personali

Si precisa, inoltre, che i dati personali dei Segnalanti, dei Segnalati e di tutti i soggetti coinvolti nella Segnalazione sono trattati in conformità con la normativa vigente sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("GDPR") e di cui al D.lgs. 196/2003, così comemodificato dal D.lgs. 101/2018. In particolare, si evidenzia in tale contesto che:

- le attività di trattamento sottese alla gestione della Segnalazione sono svolte nel rispetto dei principi dettati dall'art. 5 GDPR;
- il soggetto Segnalante dovrà ricevere unitamente al "Modulo di segnalazione di condotte illecite" una informativa di cui all'art. 13 GDPR che specifichi le finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali e il periodo di conservazione degli stessi, le condizioni di liceità su cui si basa il trattamento, le categorie di destinatari a cui possono essere trasmessi i dati nell'ambito della gestione della Segnalazione e i diritti riconosciuti al Segnalante dal Regolamento;
- il sistema di segnalazione prevede il trattamento dei dati personali (potenzialmente, anche i dati particolari di cui all'art. 9 GDPR) adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti; Inoltre, i dati personali saranno trattati per il tempo necessario per il raggiungimento delle finalità che ne giustificano la raccolta (es.: valutazione e gestione della segnalazione); una volta esaurita la finalità di trattamento, i dati personali saranno conservati sulla base dei criteri e per i periodi indicati all'interno dell'informativa privacy resa all'interessato e successivamente cancellati o anonimizzati;
- sono messe in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità con la normativa vigente, sia in fase di trasmissione della Segnalazione, sia in fase di gestione e archiviazione della Segnalazione;
- l'esercizio dei diritti da parte del Segnalante o del Segnalato (soggetti "interessati" ai sensi della normativa privacy), in relazione ai propri dati personali trattati nell'ambito del processo di Whistleblowing, possono

essere limitati, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2-undecies del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018, nel caso in cui da un tale esercizio possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto ad altri interessi tutelati da specifiche disposizioni normative, con la precisazione che in nessuna circostanza può essere permesso al Segnalato di avvalersi dei propri diritti per ottenere informazioni sull'identità del Segnalante;

- l'accesso ai dati personali viene concesso solamente ai soggetti responsabili e abilitati alla ricezione di tale tipologia di Segnalazioni, limitando il trasferimento delle informazioni riservate e dei dati personali soltanto quando ciò risulta necessario;
- i dati personali vengono conservati limitatamente ai termini appropriati e proporzionati al fine di consentire l'esecuzione della Procedura di Whistleblowing.

6 MODALITÀ OPERATIVE

6.1 Fase 1: Invio di una Segnalazione e relativa registrazione

Le Segnalazioni possono essere effettuate attraverso uno dei canali indicati al paragrafo 5.4.

All'atto della ricezione di una Segnalazione, indipendentemente dal canale utilizzato, il RPCT provvederà ad attribuire un numero identificativo progressivo che ne consentirà l'identificazione univoca.

Provvederà dunque ad alimentare un c.d. **Registro delle Segnalazioni** (su supporto informatico riservato e su base annuale) contenente almeno i seguenti campi (che aggiornerà coerentemente con gli esiti delle attività di cui alle fasi successive del processo delineato nella presente Procedura):

- Id/protocollo identificativo;
- Data di ricezione;
- Canale di ricezione della Segnalazione;
- Esito della fase di valutazione sull'ammissibilità della Segnalazione descritta ai par. ("Valutazione dell'ammissibilità della Segnalazione")
- Esito della fase di valutazione della fondatezza della Segnalazione 6.3 ("Valutazione della fondatezza della Segnalazione");
- Condivisione delle risultanze
- Conclusione.

6.2 Fase 2: Valutazione dell'ammissibilità della Segnalazione

Una volta ricevuta la Segnalazione, il RPCT ha a disposizione 5 giorni per valutarne l'ammissibilità. Con questa prima analisi, il RPCT valuta la sussistenza dei seguenti requisiti, essenziali per la Segnalazione:

1. il Segnalante è tra i Destinatari del Whistleblowing, così come identificati al par. 3;

2. vi è l'interesse all'integrità di OPI

3. la condotta segnalata rappresenta un illecito così come specificato al par. 5.1.

Qualora solo il primo requisito non dovesse sussistere, la Segnalazione verrà presa in considerazione dal RPCT, ma non sarà garantita la tutela alla riservatezza del Segnalante.

Qualora solo il secondo requisito non dovesse sussistere, il RPCT procede alla cancellazione dal sistema della Segnalazione ricevuta.

Qualora solo il terzo requisito non dovesse sussistere, il RPCT procede alla cancellazione dal sistema della Segnalazione ricevuta.

Nel caso di Segnalazione vietata (par. 5.2), il RPCT valuta la possibilità di effettuare una comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

6.3 Fase 3: Valutazione della fondatezza della Segnalazione

Dichiarata e annotata nel Registro di cui al par. 6.1 l'ammissibilità della Segnalazione, l'RPCT avvia un'attività di verifica e di analisi al fine di valutarne la fondatezza. La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, con l'adozione delle necessarie cautele.

L'attività del RPCT non è di effettivo accertamento dei fatti, ma si sostanzia nel compiere una prima imparziale valutazione sulla sussistenza di quanto segnalato. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria, il RPCT può richiedere ulteriori informazioni al Segnalante, può acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, può avvalersi del supporto di altre Funzioni del OPI, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del Segnalante e del Segnalato.

Per la definizione dell'istruttoria, il termine è di 30 giorni, che decorrono dalla data di avvio della stessa, fermo restando che, laddove si renda necessario, il Consiglio Direttivo può autorizzare il RPCT a estendere i già menzionati termini fornendone adeguata motivazione.

Se la Segnalazione non risulta fondata, il RPCT procede con l'archiviazione, motivando adeguatamente la propria scelta al Segnalante.

Se la Segnalazione risulta fondata, il RPCT trasmette una relazione di risultanze istruttorie agli organi preposti interni o autorità esterne in relazione ai profili di illiceità riscontrati, assicurandosi che tale documentazione non contenga riferimenti all'identità del Segnalante e del Segnalato, né altri riferimenti impliciti che possano condurre, senza ombra di dubbi, al Segnalante. Resta implicito che in capo ai preposti interni cui è riservato il compito di verificare l'effettività della Segnalazione vige

lo stesso obbligo di riservatezza esistente per il RPCT.

Per gli organi preposti interni, il termine per la definizione di questa fase è di 90 giorni, che decorrono dalla data di ricezione della documentazione da parte del RPCT, fermo restando che, laddove si renda necessario, il Consiglio Direttivo può autorizzare l'organo preposto a estendere i predetti termini fornendone adeguata motivazione.

6.4 Fase 4: Condivisione delle risultanze

Di tutte le attività svolte dagli organi preposti interni e delle risultanze emerse, il RPCT è costantemente informato.

Sarà redatta, a cura del RPCT, che ha analizzato nel merito la Segnalazione, una relazione finale sulle risultanze della verifica effettuata, sulle eventuali carenze riscontrate ed evidenziando, ove possibile, azioni di miglioramento.

Il RPCT assicura che la documentazione non contenga riferimenti all'identità del Segnalante e del Segnalato, né altri riferimenti impliciti che possano condurre, senza ombra di dubbi, al Segnalante. La relazione finale verrà trasmessa e/o condivisa con il Consiglio Direttivo che procederà a informare eventualmente i destinatari, nel caso si renda necessario intervenire con provvedimenti disciplinari. Per la gestione del relativo procedimento disciplinare e delle eventuali sanzioni irrogabili, si rimanda al sistema disciplinare del OPI, a quanto riportato nella *PARTE II dell'Ultimo P.I.A.O.* Il RPCT rende conto nella Relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, l. 190/2012 del numero di Segnalazioni ricevute e sul loro stato di avanzamento, assicurandosi che la documentazione non contenga riferimenti all'identità del Segnalante e del Segnalato, né altri riferimenti impliciti che possano condurre, senza ombra di dubbi, al Segnalante.

6.5 Tenuta dei dati contenuti nella Segnalazione

La Segnalazione e la relativa documentazione deve essere opportunamente archiviata in formato elettronico e/o cartaceo a seconda del supporto a cura del RPCT e conservata, ai fini di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle attività svolte per dar loro doveroso seguito, per un periodo di 24 mesi dalla ricezione della Segnalazione, salvo l'instaurazione di un'azione giudiziaria o disciplinare nei confronti del denunciato o del denunciante che avesse reso dichiarazioni false o diffamatorie. In tal caso, la documentazione e la relativa documentazione dovrà essere conservata fino alla conclusione del procedimento ed allo spirare dei termini per proporre impugnazione.

In particolare, decorsi due mesi dalla chiusura di tutte le attività conseguenti all'accertamento dei fatti esposti nella segnalazione, qualora dalla stessa non derivi l'instaurazione di un procedimento giudiziario o disciplinare, la segnalazione e la relativa documentazione saranno ulteriormente conservati in forma pseudonimizzata e segregata, sia dal punto di vista organizzativo - prevedendo

un regime rafforzato di autorizzazioni per l'accesso alle predette informazioni aggiuntive e nei soli casi diversificata esigenza non altrimenti soddisfabile - sia dal punto di vista tecnico, prevedendo la conservazione separata delle informazioni aggiuntive rispetto ad ogni altro dato ed in un sistema diverso da quello ordinario di gestione delle segnalazioni, ad accesso rigorosamente limitato e tracciato.

Trascorsi i termini sopra indicati la Segnalazione, e la relativa documentazione, sarà cancellata o anonimizzata.

7 DISCLOSURE DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Solo in caso di Segnalazione vietata, come identificate al precedente paragrafo 5.2, così come nei casi previsti per legge dall'art. 54 *bis* commi 3 e 9 del D.lgs. 165/2001 nonché negli altri casi previsti dalla legge, è possibile che il RPCT riveli l'identità del segnalante.